

17/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

NEWS
a tutti gli associati

Gestione separata lavoratori autonomi

Aliquote contributive e di computo per l'anno 2002

Con la circolare del 28 gennaio 2002, n. 26, l'INPS ha precisato la misura delle aliquote contributive e di computo per gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi¹ per l'anno 2002. Si riepilogano di seguito i principali contenuti della nota in esame, rinviando al testo integrale della suddetta Circolare per una più approfondita informazione.

Aliquote contributive

L'articolo 59, comma 16, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, aveva differenziato, con effetto dal 1° gennaio 1998, il contributo alla gestione separata dei lavoratori autonomi (Amministratori, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) dei soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria da quello dei soggetti già pensionati o già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria. L'aumento era fissato in 1,5 punti percentuali con un ulteriore incremento, con effetto dalla stessa data, di 0,5 punti percentuali ogni biennio.

L'articolo 51, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha modificato, a far data dal 1 gennaio 2000, la misura del predetto incremento biennale portando quest'ultimo ad un punto percentuale.

Ciò premesso, a partire dal 1 gennaio 2002, la misura della contribuzione alla gestione in oggetto, salvo futuri interventi normativi, deve essere calcolata con:

- aliquota del 10%, invariata rispetto al passato, per i soggetti pensionati o già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria;
- aliquota del 14%, con aumento di un punto percentuale rispetto all'anno 2001 poiché inizia un nuovo biennio, per i soggetti che sono privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria.

Restano immutate le modalità ed i termini di versamento di tali contributi, da effettuare tramite il modello di pagamento unificato (F24)².

Aliquote di computo

Per quanto riguarda le aliquote di computo, per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998, è stata disposta³ l'elevazione graduale del contributo dovuto alla Gestione separata per il computo delle prestazioni pensionistiche maggiorandola, rispetto a quella di finanziamento, di un punto percentuale.

Successivamente a partire dall'anno 2000 è stato stabilito⁴ che tale maggiorazione sia di due punti percentuali rispetto all'aliquota contributiva, nei limiti di una complessiva aliquota di 20 punti percentuali.

In considerazione di ciò, l'INPS precisa che, per il biennio 2002/2003, l'aliquota di computo per il calcolo delle pensioni nei confronti dei soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria risulta fissata al 15,50%, considerato che l'aliquota contributiva per l'IVS è pari al 13,50%. Resta fissata alla misura del 10% l'aliquota di computo per il calcolo delle pensioni nei confronti dei soggetti iscritti ad altra gestione pensionistica e per i titolari di pensione.

1) Prevista dall'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995.

2) Approvato dall'Agenzia delle Entrate il 14 novembre 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001.

3) Dall'art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997.

4) Dall'articolo 51, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.